

N.R.G. 9610/2023



Tribunale Ordinario di Catania

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,
all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2026 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la
seguinte

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 9610/2023 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ministeri come da procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., cf: 80185250588,
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c. (come introdotto dall'art. 42
D.lg. 31 marzo 1998 80, e successive modifiche), dal dott. Alessio Mario Riccobene,
funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico regionale per la
Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania - Via Mascagni 52, Catania (CT), presso
il cui Ufficio è stato eletto domicilio, pec: uspct@postacert.istruzione.it,

RESISTENTE

LICEO G. TURRISI COLONNA, c.f. 80009130875,

E NEI CONFRONTI DI

tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia del personale docente valide per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 per la provincia di Catania relative alle classi di concorso A046 e ADSS

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Graduatorie provinciali per le supplenze; mancata valutazione di titoli culturali

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19 settembre 2023 il ricorrente ha esposto quanto segue:

- in data 26 maggio 2022 aveva presentato la domanda per l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie incrociate per i posti di sostegno di I fascia per la provincia di Catania valevoli per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;

- in virtù dei titoli di accesso e dei titoli di servizio dichiarati gli erano stati attribuiti 93,5 punti nella GPS di II fascia per la classe di concorso A046 e 91 punti nella GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS;

- nell'a.s. 2022/23 era stato destinatario di un incarico con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023 presso il Liceo G. Turrisi Colonna di Catania;

- con decreto n. 3277 del 5 ottobre 2022 il dirigente scolastico del predetto Istituto aveva decretato la verifica e la convalida del punteggio con attribuzione di 91 punti (36 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 42 per i titoli di servizio) per la classe di concorso ADSS e di 93,5 punti (20,5 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 60 per i titoli di servizio) per la classe di concorso A046;

- con provvedimento di cui al prot. n. 4618 dell'1 marzo 2023 l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania aveva rideterminato il suddetto punteggio con attribuzione di 87 punti per la classe di concorso ADSS e di 89,5 punti per la classe di concorso A046;

- aveva pertanto proposto reclamo avverso tale provvedimento cui l'USR Sicilia aveva dato riscontro parzialmente positivo con nota di cui al prot. n. 18232 del 25 luglio 2023 rappresentando che *“il titolo che non è stato valutato, CLIL, è stato rilasciato da un ente che non risulta essere autorizzato all'istituzione di tale corso di studio, ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30.05.2022, prot. n. 10779 del 13.04.2022 e prot. n. 3192 del 22.02.2023. Il titolo inserito in B 15 invece, “Metodologie e strategie didattiche per l'insegnamento*

curriculare”, è stato valutato sia in ADSS che in A046” e rideterminando il punteggio con attribuzione di 88 punti per la classe di concorso ADSS e di 90,5 punti per la classe di concorso A046;

- aveva pertanto proposto ulteriore reclamo rimasto privo di riscontro.

Parte ricorrente ha rappresentato che in data 16 dicembre 2021 aveva conseguito il titolo relativo al corso di perfezionamento “Insegnare con la metodologia CLIL” regolarmente istituito dall’Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, il quale era stato erogato ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 341/1990, del d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004 e del d.m. n. 616 del 10 agosto 2017 nonché in base a quanto previsto dallo Statuto universitario. Ha, quindi, assunto l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione scolastica non aveva ritenuto valutabile il suddetto titolo ed ha dedotto di avere diritto all’attribuzione di ulteriori 3 punti nelle graduatorie richiamate.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato ha chiesto *“Accertare e dichiarare [il diritto] del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale di 91 pt. nella G.P.S. I fascia ADSS e di 93,5 pt. nella G.P.S. II fascia A046 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, per il biennio 2022-2024, nella provincia di Catania; - per l’effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere al ricorrente il punteggio integrale di 91 pt. nella G.P.S. I fascia ADSS e di 93,5 pt. nella G.P.S. II fascia A046 per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di ammissione, tra cui il CLIL, (...) per il biennio 2022-2024, nella provincia di Catania, in applicazione delle Tabelle A/4 ed A/7 dei titoli valutabili allegati all’O.M. 6 maggio 2022 n. 112; - conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua; - in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento o comunque per la disapplicazione ex art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo. – Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso le competenze. – Con la maggiorazione sui compensi di difesa di cui sopra del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, del d.m. 55/2014 in ragione della redazione del ricorso con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e che*

consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso".

Con memoria depositata in data 21 febbraio 2024 si è costituito tardivamente in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire del ricorrente stante l'“*irrelevanza di ogni decretazione su posizioni di diritto del ricorrente, in ragione dell'avvenuta contrattualizzazione dello stesso sia con il titolo dedotto in causa, sia senza*”.

Nel merito l'Amministrazione scolastica ha dedotto la legittimità dei provvedimenti contestati con il ricorso in quanto con il d.m. n. 175 del 20 marzo 2023 è stata revocato l'accreditamento all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento facendo salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi accademici di primo livello in Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia mentre il corso “Insegnare con la metodologia CLIL” non viene espressamente menzionato.

Pertanto, l'Amministrazione resistente ha formulato le seguenti conclusioni “- *Dichiarare inammissibile il ricorso, cautelare e di merito, in accoglimento di una delle eccezioni preliminari di cui al presente atto; - Rigettare il ricorso formulato ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché perché carente di prova; - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.*”.

Formulata dal ricorrente istanza volta a notificare il ricorso ai litisconsorti necessari mediante pubblici proclami, è stata autorizzata la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c..

Eseguite le formalità di cui al provvedimento del 9 novembre 2023, nessuno dei controinteressati si è costituito, ne va pertanto dichiarata la contumacia.

Si dà atto altresì che in data 11 gennaio 2024 a mezzo mail indirizzata alla mail del tribunale di Catania (tribunale.catania@giustizia.it), inoltrata alle mail della sezione lavoro e del dirigente amministrativo della sezione, è pervenuta “nota su ricorso [REDACTED] Tribunale CT Sezione Lavoro NRG 9610/23 ud. 1 marzo 2024” a firma della dirigente scolastica dell'istituto scolastico che ha rappresentato che la rettifica del punteggio è avvenuta ad opera dell'ufficio scolastico regionale, non potendo perciò imputarsi alcuna responsabilità al liceo che aveva invece riconosciuto il punteggio richiesto dalla parte

ricorrente: è appena il caso di rilevare che trattasi di documentazione inammissibile, pervenuta da soggetto non costituito in giudizio.

In esito all'udienza del 9 gennaio 2026, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente – viene decisa a mezzo della presente sentenza.

1. Va, innanzitutto, premesso che unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, datore di lavoro della ricorrente, mentre privi di legittimazione passiva sono l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto scolastico convenuti, essendo gli stessi mere articolazioni territoriali del Ministero medesimo, comunque costituitosi attraverso il funzionario delegato *ex art. 417-bis c.p.c.* in epigrafe indicato.

2. Inoltre, va rigettata l'eccezione sollevata dal Ministero resistente in ordine al difetto di interesse ad agire del ricorrente.

Invero, le circostanze allegate dall'Amministrazione scolastica – secondo cui le graduatorie per cui è causa hanno perso validità a decorrere dall'1 settembre 2025 e il ricorrente è stato comunque contrattualizzato sia nell'a.s. 2022/23 che nell'a.s. 2023/24 - non appaiono, di per sé, sufficienti a far venire meno l'interesse che permane quanto alla rettifica del punteggio.

3. Nel merito, il ricorrente ha promosso la presente controversia per conseguire, previa declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti indicati in ricorso, l'accertamento del diritto alla valutazione ai fini giuridici nelle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente vigenti per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 relative alle classi di concorso ADSS e A046 del diploma di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" conseguito in data [REDACTED] 2021 presso l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento con attribuzione di ulteriori 3 punti.

Nelle note *ex art. 127 ter c.p.c.* depositate in date 5 gennaio 2026 parte ricorrente ha inoltre chiesto "... di voler condannare le amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, a riconoscere i predetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) che prevedano la valutazione di titoli di perfezionamento e master di primo livello, con divieto assoluto di disconoscimento

dei medesimi titoli in qualsiasi procedura successiva basata su criteri analoghi, salvo modifiche sostanziali della disciplina normativa di riferimento espressamente previste da fonti primarie”.

Ciò premesso, è provato che in data 26 maggio 2022 il ricorrente ha avanzato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e che nell’ambito della predetta domanda ha dichiarato di aver conseguito, tra l’altro, il diploma di perfezionamento sopra richiamato (v. doc. 1 parte ricorrente e doc. 3 parte resistente).

Come risulta dalla documentazione in atti l’Amministrazione scolastica convenuta ha riconosciuto a [REDACTED] un punteggio pari a 91 punti (36 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 42 per i titoli di servizio) nella GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS ed a 93,5 punti (20,5 per i titoli di accesso, 13 per i titoli culturali e 60 per i titoli di servizio) nella GPS di II fascia per la classe di concorso A046 (cfr. decreto di verifica e convalida n. 3277 del 5 ottobre 2022 a firma del dirigente scolastico del Liceo G. Turrisi Colonna di Catania di cui al doc. 6 parte ricorrente).

Senonché, con provvedimento di cui al prot. n. 4618 dell’1 marzo 2023 (doc. 7 parte ricorrente) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania ha ritenuto *“di non poter confermare la proposta dell’Istituzione scolastica, poiché sono stati erroneamente attribuiti dei punti nella sezione relativa ai Titoli accademici, professionali e culturali”* e, di conseguenza, ha rideterminato il suddetto punteggio con attribuzione di 87 punti per la classe di concorso ADSS e di 89,5 punti per la classe di concorso A046.

In seguito al reclamo proposto avverso tale provvedimento da parte del ricorrente (doc. 8 parte ricorrente), con nota di cui al prot. n. 18232 del 25 luglio 2023 (doc. 9 parte ricorrente) l’USR Sicilia gli ha comunicato che *“il suo reclamo è stato in parte accolto, il titolo che non è stato valutato, CLIL, è stato rilasciato da un ente che non risulta essere autorizzato all’istituzione di tale corso di studio, ai sensi delle note MUR prot. n. 14853 del 30.05.2022, prot. n. 10779 del 13.04.2022 e prot. n. 3192 del 22.02.2023. Il titolo inserito in B 15 invece, “Metodologie e strategie didattiche per l’insegnamento curricolare”, è stato valutato sia in ADSS che in A046”*. Ne è conseguita la rideterminazione del punteggio con attribuzione di 88 punti per la classe di concorso ADSS e di 90,5 punti per la classe di concorso A046.

3.1. Prima di esaminare le doglianze avanzate con il ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre premettere che le graduatorie provinciali e d’istituto del personale docente

sono le graduatorie da cui gli istituti scolastici attingono i nominativi degli aspiranti con cui stipulare contratti di lavoro a termine (c.d. supplenze) e che le procedure di costituzione ed aggiornamento di tali graduatorie sono disciplinate da appositi provvedimenti ministeriali.

In particolare, le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 sono state disciplinate dall'O.M. n. 112/2022 la quale prevede:

- che i partecipanti alla procedura dichiarino nelle rispettive domande i titoli culturali e di servizio posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse e che i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze vengano determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate all'uopo predisposte;
- che il controllo dei titoli dichiarati dal singolo candidato e della correttezza del punteggio (auto)attribuito avvenga in un momento successivo alla costituzione delle graduatorie, ossia dopo la stipula del primo contratto di lavoro da parte dell'aspirante.

Le tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado di cui agli allegati A/4 e A/7 dell'ordinanza ministeriale sopra citata stabiliscono, per quanto qui d'interesse, l'attribuzione di un determinato punteggio (3 punti per ciascun titolo) per la *“Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14”* (v. punto B.13).

Al riguardo, giova richiamare l'art. 11, comma 1, del DPR n. 212/2005 (*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*) che nella versione *ratione temporis* applicabile al caso di specie – ossia quella antecedente alla modifica intervenuta con l'art. 1, comma 10, lett. a), del DPR n. 82/2024 - prevedeva quanto segue: *“Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo*

dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge [n. 508/1999], l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”.

In altri termini, la disposizione citata consentiva alle istituzioni non statali, già esistenti prima della entrata in vigore della legge n. 508/1999, di chiedere l'ammissione al sistema AFAM, previa riprogrammazione della loro offerta formativa al fine di renderla uniforme ai principi introdotti dal nuovo ordinamento universitario, strutturato in corsi triennali di primo livello e in corsi biennali di secondo livello.

3.2. Nel caso di specie, il decreto ministeriale n. 78 del 31 gennaio 2018 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11 del DPR citato, l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento “*a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 (...) all'attivazione presso la propria sede dei corsi e al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico di primo livello in: - Pittura (DAPL01) – Scultura (DAPL02) – Decorazioni (DAPL03) – Scenografia (DAPL05)*” prevedendo, altresì, che l'ANVUR procedesse “*alla valutazione periodica dell'Istituto (...) in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale*”.

Tuttavia, in seguito alla delibera n. 31 del 10 febbraio 2022 con cui l'ANVUR ha espresso una valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 del DPR n. 212/2005 “*con riferimento ai corsi di diploma accademico di I livello autorizzati presso l'Accademia Michelangelo di Agrigento*”, con decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto la revoca all'Accademia di belle arti Michelangelo dell'autorizzazione concessa con il d.m. n. 78 del 31 gennaio 2018 “*all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL03), Scenografia (DAPL05)*” facendo salvo “*il riconoscimento del valore legale dei diplomi (...) conseguiti in data antecedente alla data*

del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018".

Ciò posto, va osservato che, sebbene il corso di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" debba ricondursi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti che, in quanto tali, non rientrano tra i corsi accademici concernenti le belle arti espressamente autorizzati dal Ministero, sino all'emanazione del d.m. n. 175 del 20 marzo 2023 l'Accademia di belle arti Michelangelo era un soggetto di per sé qualificato per la formazione del personale scolastico in quanto ente annoverato nel sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM).

Invero, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, *"Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti: a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola; b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa; c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico".* Il successivo comma 5 prevede, poi, che *"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)".*

Lo status di Istituzione AFAM ha, dunque, consentito all'Accademia di belle arti Michelangelo di rilasciare, per il periodo compreso tra la concessione dell'autorizzazione e la successiva revoca, certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di perfezionamento di primo livello, master di primo livello per la formazione del personale

scolastico, con la conseguenza che i titoli culturali ed accademici di primo livello rilasciati dall'Accademia nel periodo in cui è stata legalmente riconosciuta (i.e. dall'anno accademico 2017/2018 al 20 marzo 2023) devono essere oggetto di valutazione nell'ambito delle graduatorie o nei concorsi relativi al personale scolastico secondo quanto previsto nelle tabelle di valutazione vigenti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, stante che parte ricorrente ha conseguito il diploma di perfezionamento annuale "Insegnare con la metodologia CLIL" il [REDACTED] 2021 (doc. 11 parte ricorrente), ossia in una data ricompresa nel periodo in cui l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento è stata legalmente riconosciuta, tale titolo risulta valutabile ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie indicate in ricorso, conformemente a quanto previsto dalle tabelle di cui agli allegati A/4 e A/7 dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 (v. punto B.13).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.3. La domanda formulata da parte ricorrente con le note del 5 gennaio 2026 volta ad ottenere una condanna "*a riconoscere i predetti titoli in tutte le procedure amministrative future (mobilità, graduatorie, concorsi, progressioni di carriera) che prevedano la valutazione di titoli di perfezionamento e master di primo livello, con divieto assoluto di disconoscimento dei medesimi titoli in qualsiasi procedura successiva basata su criteri analoghi, salvo modifiche sostanziali della disciplina normativa di riferimento espressamente previste da fonti primarie*" deve ritenersi nuova e in quanto tale inammissibile (cfr. Cass., 9 novembre 2006, n. 23908).

4. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della normativa ad esse sottesa nonché della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali in materia, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] con ricorso depositato in data 19 settembre 2023, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia dei docenti controinteressati;
- dichiarare il diritto di parte ricorrente alla valutazione ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze del

diploma di perfezionamento annuale “Insegnare con la metodologia CLIL” conseguito in data [REDACTED] 2021 presso l’Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento;

- per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del relativo punteggio in favore del ricorrente nell’ambito della GPS di I fascia per la classe di concorso ADSS e della GPS di II fascia per la classe di concorso A046 valide per il biennio scolastico 2022/23 e 2023/24 per la provincia di Catania;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Catania, 24 gennaio 2026

Il Giudice del Lavoro

Concetta Ruggeri